



COMUNE DI GATTATICO

Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

Piazza Cervi, 34
CAP 42043
Tel. 0522-477912
Fax 0522-678794

P.I. 00473350353

Regolamento dei benefici economici **(art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi)** **Approvato con Delibera di C.C.N. 23 DEL 28/05/2020**

Sommario

- Articolo 1 - Oggetto .
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Benefici Articolo
- Articolo 4 - Beneficiari
- Articolo 5 - Criteri.
- Articolo 6 - Beneficio ordinario-straordinario
- Articolo 7 - Vantaggio economico
- Articolo 8 - Erogazione
- Articolo 9 - Benefici eccezionali
- Articolo 10 - Patrocinio .
- Articolo 11 - Pubblicazioni
- Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e smi, criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:

- culturali, turistiche, celebrative;
- educative e formative;
- di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- socio-assistenziali, socio sanitarie;
- di promozione della salute;
- di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- a carattere sportivo e ricreativo;
- di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
- di protezione civile;
- di promozione dello sviluppo economico.

2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

3. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

Articolo 3 – Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:

- a. contributi “economico finanziari”, in denaro;
- b. contributi “materiali” o “vantaggio economico”, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
- c. contributi “immateriali”, il più noto dei quali è il “patrocinio gratuito”, il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell’amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell’ente nel pubblicizzare l’iniziativa, l’evento, la manifestazione. Il patrocinio è privo di beneficio economico.

2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:

- a) ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti di interesse locale;
- b) straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;
- c) eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell’ente.

Articolo 4 – Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici, di cui all’articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale.

2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo “eccezionale”, come da ultimo comma dell’articolo precedente, persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale o economico.

3. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrativo contabili con l’amministrazione.

4. Sono escluse le forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati.

5. Sono esclusi pure i contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, che sono riconosciuti in apposito Albo comunale, a sostegno dell’attività ordinaria e continuativa, la cui regolamentazione è, comunque, definita dal Comune in sede di approvazione del progetto o della relativa convenzione.

6. Non possono inoltre beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che, al momento della presentazione della relativa richiesta non dichiarino:

a) di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;

b) di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione

della stessa (XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art. 4 L. n. 645/1952, L. n. 205/1993 e loro eventuali successive modifiche);

c) di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;

d) di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti;

dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della richiesta.

Articolo 5 – Criteri

1. Per l'attribuzione dei benefici economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:

A - riguardo ad attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:

- a) grado di interesse storico, culturale, folcloristico per la collettività locale;
- b) grado di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
- c) gratuità o meno delle attività programmate;
- d) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Gattatico, del suo territorio e della sua comunità

B – riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:

- a) numero di persone iscritte;
- b) numero di fruitori potenziali dell'attività;
- c) storia e consolidamento sul territorio;
- d) capacità organizzativa valutata sullo storico delle attività realizzate;
- e) iscrizione nell'apposito registro regionale.

2. I beneficiari si impegnano a:

A. qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;

B. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;

C. assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

Articolo 6 – Beneficio ordinario e straordinario

1. Per iniziative rientranti nell'attività ordinaria e straordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio Cultura del comune, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno 21 giorni prima.

2. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta, una breve relazione illustrativa recante:

a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;

b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;

c) un dettaglio preventivo di spesa;

d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, .

3. Applicando i criteri di cui all'articolo 5, l'ufficio comunale decide se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, valuta l'ammontare del beneficio.

4. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Articolo 7 – Vantaggio economico

1. La concessione di contributi tramite l'attribuzione gratuita o parzialmente gratuita di un bene o di un servizio comunale, viene di norma quantificata all'atto della concessione stessa. L'iter di presentazione è il medesimo di quello previsto nell'art. 6.

Articolo 8 – Erogazione

1. Di norma, l'erogazione di benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto salvo accordi diversi e specifici caso per caso.

2. Il rendiconto finale deve essere coerente. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i sostegni ricevuti esclusivamente per le iniziative per le quali sono stati concessi.

3. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione entro i 6 mesi successivi alla data dell'autorizzazione o della concessione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

Articolo 9 – Benefici eccezionali

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, sono erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave

disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.

1. 2.I servizi socio sanitari svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali pendenze amministrative o penali.

Articolo 10 – Patrocinio e regole di promozione e divulgazione

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.

3. Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco, o dall'Assessore di riferimento, con atto di delibera della Giunta Comunale.

4. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Gattatico*" o "*con il contributo del Comune di Gattatico*".

5. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Gattatico per la preventiva visione e approvazione. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Gattatico limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, **per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:**

1. a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
2. b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e/o rivestire caratteristica di iniziative ricorrenti, in termini annuali o di tradizione, che incontrano il favore della comunità e l'unanime condivisione, senza divisioni o rappresentazione di fazioni per il comune stesso e a condizione che sia presentata a consuntivo, all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e della comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Articolo 11 – Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").

2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 12 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo ente, nonché l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 26.01.1991.

3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta generale dei regolamenti.